



Ministero dell'istruzione e del merito

Individuazione dei criteri per l'attribuzione delle risorse per la valorizzazione del personale docente che garantisca l'interesse dei propri alunni e studenti alla continuità didattica, ai sensi dell'articolo 1, commi 593-bis della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

IL MINISTRO

- VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 recante “*Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa*” e, in particolare, l’articolo 21 commi 1, 5 e 14 afferenti all’autonomia delle istituzioni scolastiche;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante “*Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale*”;
- VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante: “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)*” e, in particolare, l’articolo 1, comma 601, come modificato dall’articolo 7, comma 37, del decreto-legge del 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge del 7 agosto 2012, n. 135;
- VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 avente per oggetto “*Legge di contabilità e finanza pubblica*”;
- VISTA la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante l’approvazione del “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026*”;
- VISTO il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 29 dicembre 2023, recante “*Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026*”;
- VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante “*Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca*”;



Ministero dell'istruzione e del merito

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 2023, n. 208 recante “*Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’istruzione e del merito*” e, in particolare, l’art. 13, recante “*Disposizioni transitorie e finali*”;
- VISTO il decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 “*Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107*”;
- VISTE le Linee programmatiche del Ministero dell’istruzione e del merito per l’anno 2023 e per il triennio 2023-2025, presentate il 28 marzo 2023;
- CONSIDERATO che sul Sistema Informativo della Ragioneria Generale dello Stato (SIRG) i capitoli di bilancio risultano strutturati in piani gestionali;
- VISTO il CCNL del Comparto Scuola per il biennio economico 2006-2009 che all’articolo 77, comma 1, lett. H) contempla nella struttura della retribuzione “*altre indennità previste dal presente contratto e/o da specifiche disposizioni di legge*”;
- VISTO il CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2016-2018 con quale si istituisce, a decorrere dall’anno scolastico 2018-2019, all’articolo 40, comma 1, un unico fondo, denominato “Fondo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa” (FMOF);
- VISTA la legge 23 dicembre 2009, n. 191 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (*legge finanziaria 2010*)” e, in particolare, l’articolo 2, comma 197 che prevede l’unificazione del pagamento delle competenze fisse e accessorie nel cosiddetto «Cedolino unico» a decorrere dal 30 novembre 2010;
- VISTO il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 1° dicembre 2010, recante “*Disciplina dello specifico sistema di erogazione unificata di competenze fisse e accessorie al personale centrale e periferico delle amministrazioni dello Stato, denominato «cedolino unico»*”;
- VISTO il decreto legge 30 aprile 2022, n. 36 recante “*Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*”, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79 che,



Ministero dell'istruzione e del merito

all'articolo 45 modifica il comma 593 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 introducendo ulteriori criteri ed indirizzi - specificati al comma 593, lettere b-bis) "*valorizzazione del personale docente che garantisca l'interesse dei propri alunni e studenti alla continuità didattica*" e b-ter) "*valorizzazione del personale docente che presta servizio in zone caratterizzate da rischio di spopolamento e da valori degli indicatori di status sociale, economico e culturale e di dispersione scolastica individuati con il decreto di cui al comma 345 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234*" - per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 592, prevedendo che "*In sede di prima applicazione e nelle more dell'aggiornamento contrattuale, una quota pari al 10 per cento dello stanziamento annuale previsto al comma 592 è riservato alla valorizzazione del personale docente che garantisca l'interesse dei propri alunni e studenti alla continuità didattica ai sensi del comma 593, lettera b-bis), e del personale docente di cui al comma 593, lettera b-ter) e con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro il 30 giugno 2022, sono stabiliti i criteri per l'attribuzione delle suddette risorse, che tengono conto almeno degli anni di permanenza del docente nella stessa istituzione scolastica e della residenza o domicilio abituale in luogo diverso da quello in cui ha sede l'istituzione scolastica*";

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, 30 settembre 2022, n. 258, recante "*Individuazione dei criteri per l'attribuzione delle risorse per la valorizzazione del personale docente ai sensi dell'articolo 1, comma 593-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per le finalità specificamente previste dall'articolo 1, comma 593, lettere b-bis) e b-ter) della medesima legge, così come modificata dall'articolo 45, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.*".

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Istruzione e ricerca - Periodo 2019-2021, sottoscritto definitivamente il 18 gennaio 2024;

VISTO in particolare, l'art. 78, comma 2, lettera b) del vigente CCNL, con il quale si stabilisce che il Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa è alimentato anche dalle risorse di cui all'art. 1, comma 592, della legge n. 205 del 2017 e il comma 7 lettera g), che prevede l'utilizzo



Ministero dell'istruzione e del merito

delle risorse di cui al comma 2, lett. b) per le finalità indicate dall'art. 1, comma 593, della legge n. 205 del 2017 e s.m.i.;

- TENUTO CONTO** che la continuità didattica è uno dei presupposti per una efficace attuazione del diritto allo studio degli alunni e in particolare di quelli con disabilità e che la continuità didattica deve essere vista nell'ottica dello sviluppo di una progettualità di scuola che crea comunità di pratiche grazie anche alla stabilità dell'assetto organizzativo che permette il miglioramento dell'offerta formativa;
- CONSIDERATO** che il CCNI relativo alle risorse FMOF per l'a.s. 2023/24 è stato sottoscritto in data 13 dicembre 2023 e che le disposizioni del CCNL 2019/21 sono recepite a partire dal CCNI 2024/25;
- VISTA** l'ipotesi di CCNI relativo alle risorse FMOF per l'a.s. 2024/25 sottoscritta in data 26 settembre 2024 e, in particolare, l'art. 7;
- PRESO ATTO** che nell'esercizio finanziario 2023 non è stato adottato un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito per la ripartizione delle risorse finanziarie relative alla valorizzazione del personale docente che garantisca la continuità didattica, afferenti all'a.s. 2023/24 e che le risorse finanziarie stanziare nel 2023, conservate in lettera F, pari a 30 milioni di euro lordo stato, sono state versate all'entrata del bilancio dello Stato con DDG n. 1389 del 22 luglio 2024 per essere assegnate sui capitoli di cedolino unico pertinenti del MOF;
- SENTITE** le Organizzazioni Sindacali;
- RITENUTO** necessario ed urgente procedere alla ripartizione delle risorse tra le istituzioni scolastiche statali, delle somme afferenti ai compensi per il personale docente che ha garantito la continuità didattica nell'a.s. 2023/24,

DECRETA

Articolo 1
(Oggetto e finalità)

1. Il presente decreto definisce i criteri e le modalità per la ripartizione tra le istituzioni scolastiche statali delle risorse finanziarie della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e per le finalità previste dall'articolo 1, comma 593, lettera b-bis) e b-ter) e nelle modalità di cui all'articolo 1, comma 593-bis della medesima legge, per l'a.s. 2023/24.



Ministero dell'istruzione e del merito

Articolo 2

(Stanziamenti di bilancio e ripartizione)

1. La risorsa finanziaria, pari a 30 milioni di euro per l'anno finanziario 2023 è distribuita tra le istituzioni scolastiche secondo criteri che tengono conto di:
 - status sociale, economico e culturale (ESCS);
 - dispersione scolastica;
 - presenza degli alunni stranieri;
 - incidenza di turn over registrata nell'ultimo triennio.
2. La Direzione generale per l'edilizia, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche provvede a determinare l'indicatore complesso associato ad ogni istituzione scolastica, come risultato della media dei punteggi attribuiti a ciascuno dei criteri individuati nel comma 1 del presente articolo.
3. La risorsa finanziaria è ripartita tra le istituzioni scolastiche caratterizzate da valori dell'indicatore complesso, di cui al precedente comma, pari o superiore a 47, sulla base della numerosità dei docenti presenti nell'istituzione scolastica nell'a.s. 2023-24 da almeno un triennio.
4. L'allegato A, che è parte integrante del presente decreto, riporta l'elenco delle istituzioni scolastiche beneficiarie della misura.
5. La risorsa finanziaria di cui al comma 1, stanziata a valere sul capitolo 1282 – piano gestionale 1, denominato “Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa”, proveniente dall’esercizio finanziario 2023, conservata tra i residui di lettera F nell’e.f. 2024 e versata in conto entrata del bilancio dello Stato.

Articolo 3

(Attribuzione delle risorse ai docenti)

1. Le risorse finanziarie assegnate alle istituzioni scolastiche statali sono riconosciute ai docenti secondo i criteri di ripartizione individuati in sede di contrattazione d'istituto.
2. Al fine di incentivare la permanenza del personale docente nelle istituzioni scolastiche, i criteri di ripartizione della risorsa, individuati in sede di contrattazione d'istituto, terranno conto dell'effettivo servizio prestato e della continuità garantita agli studenti. Anche il personale docente trasferito in quanto perdente posto e rientrato nell'istituzione scolastica nel corso del periodo in esame può essere individuato quale beneficiario del compenso in proporzione all'effettivo servizio prestato.
3. Qualora non interamente impiegata per la finalità prevista, la risorsa finanziaria rimanente può essere ricontrattata, anche senza originario vincolo di destinazione.



Ministero dell'istruzione e del merito

4. L'emolumento riconosciuto ai sensi del presente decreto ha natura accessoria.

Articolo 4

(Assegnazione delle risorse finanziarie ed erogazione)

1. La Direzione generale per l'edilizia, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche provvede all'assegnazione sui capitoli di bilancio dei Punti Ordinanti di Spesa di ciascuna istituzione scolastica statale delle risorse finanziarie finalizzate al pagamento dell'emolumento accessorio in parola e alla conseguente comunicazione alle istituzioni medesime.

Articolo 5

(Disposizioni finali)

1. Le risorse assegnate sono oggetto di apposita informativa alle Organizzazioni Sindacali da parte dell'Amministrazione.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Il Ministro
Prof. Giuseppe Valditara